

REGOLAMENTO A DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Approvato nella seduta di C.D. del 3 marzo 2021

PREMESSA

In esecuzione della deliberazione assunta in data 3 Marzo 2021 relativamente alla corresponsione ai Volontari della Pubblica Assistenza di Siena dei rimborsi spese, tenuto conto degli adempimenti previsti dal D.Lgs 117/2017, si rende necessario regolamentare tale istituto in modo da evitare applicazioni difformi o contrastanti con le norme di cui al D.Lgs citato, recepite negli atti adottati in data 19 novembre 2020 dall'Assemblea dei Soci (Statuto e Regolamenti collegati).

In coerenza con quanto sopra ed in ragione della necessaria gratuità del rapporto, AL VOLONTARIO può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, con divieto di erogare rimborsi spese forfettari.

Le spese di minori entità, ovvero entro le 10 euro giornaliere e per un massimo di 150 euro mensili, possono essere documentate con autocertificazione purché rientranti nella tipologia per la quale l'Associazione ammette questa modalità di rimborso (art. 17 D.Lgs 117/2017).

Ciò premesso l'Associazione, ritenendo ammissibile questa modalità di rimborso per la fattispecie di cui trattasi, nel rispetto dei limiti di cui sopra ed espressamente riportati nella deliberazione citata, ne esplicita termini e modalità nel Regolamento che segue:

REGOLAMENTO IN APPLICAZIONE DAL 20 NOVEMBRE 2020

ART. 1 – Soggetti titolari del diritto al rimborso/oggetto del rimborso

Ogni volontario che utilizza il mezzo proprio per recarsi, dalla propria residenza o domicilio abituale, a prestare la propria opera di volontariato in favore dell'Associazione, sotto il coordinamento e autorizzazione della stessa, ha diritto ad ottenere il rimborso chilometrico per l'effettiva distanza percorsa.

La presenza in servizio è rilevata, di norma, dall'uso del badge in entrata ed uscita, salvo eccezioni che dovranno comunque essere autorizzate.

ART. 2 – Modalità del rimborso

Ai sensi della normativa vigente, come citata in premessa, l'Associazione adotta il seguente criterio per l'erogazione del rimborso chilometrico ai soggetti di cui all'art. 1:

- corresponsione nella misura del 60% della tariffa ACI/km per autovettura FIAT PANDA 1000 (categoria "utilitaria" medio/piccola), alimentazione a benzina, per i chilometri effettivamente percorsi e autocertificati;
- l'importo dei rimborsi non potrà eccedere le 10 (dieci) euro giornaliere e i 150 (centocinquanta/00) euro mensili in totale;

- il volontario dovrà fornire autocertificazione mediante la quale attesti la distanza fra la propria residenza o domicilio abituale e la sede dell'Associazione con impegno, in caso di successiva variazione, a comunicarla tempestivamente all'Associazione.

ART. 3 – Conformità alle norme e variazioni tecniche

La disciplina contenuta nel presente regolamento si intenderà automaticamente conformata alle variazioni che dovessero intervenire nei limiti dell'ammontare dei rimborsi, giornalieri e mensili, indicati dalla normativa di riferimento, così come negli strumenti tecnici di rilevazione delle presenze del volontario anche a seguito di variazioni organizzative che l'Associazione potrebbe adottare.

Le tariffe ACI da prendere a riferimento saranno quelle aggiornate annualmente e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale per il veicolo indicato o di categoria equivalente.

Siena, 3 Marzo 2021

P. La Pubblica Assistenza di Siena
f.to Il Presidente

